

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 287

26 dicembre 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2655/72 del Consiglio, del 6 dicembre 1972, riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta	1
Raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72, che fissa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo di associazione CEE — Malta	2
Regolamento (CEE) n. 2656/72 del Consiglio, del 6 dicembre 1972, riguardante l'applicazione della decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati e tale Comunità	6
Decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione, che modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa	7

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

72/416/CEE:

Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1972, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo	11
---	----

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuti alimentari tra la Comunità economica europea ed il Programma alimentare mondiale	16
--	----

72/417/CEE:

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1972, che modifica la decisione del 7 giugno 1971 relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione della decisione del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea	17
---	----

Sommario (seguito)

72/418/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 22

72/419/CEE:

Regolamento finanziario, del 6 dicembre 1972, recante deroga, per l'esercizio 1972, all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 5 febbraio 1964 che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 31

72/420/Euratom, CECA, CEE:

Adozione definitiva del bilancio suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l'esercizio 1972 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2655/72 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1972

riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾ è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1971 ;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha formulato in data 24 aprile 1972 la raccomandazione n. 1/72 relativa alla fissazione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo;

considerando che è necessario applicare nella Comunità i provvedimenti previsti da detta raccomandazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, si applicano le disposizioni contenute nella raccomandazione del Consiglio di associazione n. 1/72, del 24 aprile 1972, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE N. 1/72

che fissa i metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione dell'accordo di associazione CEE—Malta

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, firmato a La Valetta il 5 dicembre 1970, in particolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che per il buon funzionamento dell'accordo è necessario organizzare una stretta cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti dell'accordo onde assicurare l'applicazione corretta ed uniforme delle disposizioni doganali che esso comporta e in particolare di quelle del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

RACCOMANDA ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E A MALTA,

di adottare, per quanto le concerne le misure necessarie all'applicazione delle seguenti disposizioni:

A. Rilascio dei certificati di circolazione A.M. 1

I. Per l'esportazione

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere il visto per un certificato di circolazione delle merci A.M. 1.

La domanda è redatta su modulo A.M. 1 che deve essere compilato conformemente alle disposizioni di cui al titolo II del protocollo relativo alla definizione del concetto di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui appresso denominato «protocollo», e alle norme indicate a tergo del primo foglio del formulario.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere vistato un certificato di circolazione delle merci A.M. 1.

II. Per la dogana

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione devono vegliare a che il modulo A.M. 1 sia debitamente compilato. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Se tale parte non è stata interamente compilata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'accordo e spetta quindi all'ufficio doganale del paese d'esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

III. Esportazione da uno Stato membro della Comunità economica europea

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M. 1 è concesso dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate «prodotti originari» della Comunità ai sensi del protocollo.

2. Per verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono esigere ogni documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile.

3. Le autorità doganali dello Stato membro rifiutano il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M. 1 se dai documenti di esportazione esibiti risulta che le merci a cui si riferisce non sono destinate a Malta.

IV. Esportazione da Malta

1. Il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M. 1 viene concesso dalle autorità doganali di Malta se le merci esportate possono essere considerate «prodotti originari» di Malta ai sensi del protocollo.

2. Per verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono esigere ogni documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo che esse ritengono utile.

3. Le autorità doganali di Malta rifiutano il visto sul certificato di circolazione delle merci A.M. 1 se dai documenti di esportazione esibiti risulta che le merci a cui si riferisce non sono destinate alla Comunità.

V. Indicazione del modello di documento di esportazione utilizzato

Nella parte dei certificati di circolazione delle merci A.M. 1 riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

VI. Apposizione del timbro d'ufficio doganale

L'impronta dell'ufficio doganale deve essere apposta mediante timbro preferibilmente d'acciaio. Gli Stati membri e Malta si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile delle impronte dei tipi di timbri utilizzati dai propri uffici doganali.

VII. Sostituzione di certificati di circolazione A.M. 1 con certificati dello stesso tipo

1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci A.M. 1 con uno o più certificati A.M. 1 è sempre possibile, sempreché sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

2. Quando il nuovo certificato di circolazione delle merci A.M. 1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da Malta e riesportati tal quali, esso deve indicare obbligatoriamente il paese nel quale è stato rilasciato il certificato originario.

VIII. Rilascio a posteriori di certificati di circolazione

1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione delle merci A.M. 1 al momento dell'esportazione delle merci, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci cui si riferisce. In tal caso, l'esportatore deve:

- farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie, la quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi della merce, nonché il luogo e la data di spedizione;
- attestare che non è stato rilasciato alcun certificato al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi;
- accludere un modulo A.M. 1 debitamente compilato e firmato.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci A.M. 1 soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati di circolazione A.M. 1 rilasciati a posteriori debbono recare una delle seguenti menzioni scritte con inchiostro rosso:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY».

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 soltanto quando le merci hanno ricevuto in partenza per destinazione il territorio d'una delle Parti contraenti.

IX. Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci A.M. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni scritte con inchiostro rosso:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE».

Il duplicato, sul quale deve essere riprodotta la data del visto del certificato di circolazione delle merci A.M. 1 originale, è valido a decorrere da tale data.

B. Condizioni di utilizzazione del certificato di circolazione A.M. 1

I. *Trasporto diretto delle merci*

È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

- a) gli scali nei porti situati in territori diversi da quelli delle Parti contraenti;
- b) i trasbordi in tali porti, quando sono dovuti a casi di forza maggiore o quando siano consecutivi a fenomeni marini;
- c) l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti o il trasbordo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di detti territori o il trasbordo si effettui sotto la scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro o a Malta.

II. *Accettazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione*

I certificati di circolazione delle merci A.M. 1 presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione di cui all'articolo 9 del protocollo, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta a un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza di tale termine.

III. *Accettazione di certificati di circolazione il cui dichiarato non corrisponde alle merci importate*

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato di circolazione delle merci A.M. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione, non comportano ipso facto l'invalidità del certificato, se è chiaramente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

C. Zone franche

Gli Stati membri e Malta prendono le misure necessarie per evitare che le merci che vengono scambiate in seno all'associazione sotto la scorta di un certificato di circolazione A.M. 1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione tal quali.

D. Spedizioni postali (compresi i pacchi postali)

I. L'utilizzazione del formulario A.M. 2 è limitata alle spedizioni postali (compresi i pacchi postali) fino ad un valore massimo di 1 000 unità di conto per spedizione.

II. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare o firmare i due fogli del modulo A.M. 2.

Qualora le merci contenute nella spedizione siano già state oggetto di un controllo nel paese di esportazione sotto il profilo della definizione della nozione di «prodotti originari», l'esportatore può indicare nella voce «osservazioni» del formulario A.M. 2 (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

III. L'esportatore appone, sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione C 2 o C 2 M, ovvero sulla dichiarazione in dogana CP 3 o CP 3 M la menzione «A.M. 2» seguita dal numero di serie del formulario A.M. 2 utilizzato. Egli trascrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. Piccole spedizioni e bagagli personali

Sono dispensati dalla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.M. 1 o dalla compilazione di un formulario A.M. 2 le merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni che rispondono alle condizioni previste dall'articolo 15 del protocollo.

F. Controllo a posteriori dei certificati di circolazione A.M. 1 o dei formulari A.M. 2

I. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.M. 1 o dei formulari A.M. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali del paese di importazione nutrano

fondati dubbi circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

II. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo I, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 o il primo foglio del formulario A.M. 2 alle autorità doganali del paese d'esportazione, indicando i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.M. 2, la fattura, ove questa sia stata presentata o una copia della stessa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che inducono a far ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di sospendere l'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione, offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare le merci.

III. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati con la massima sollecitudine alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci A.M. 1 o il formulario A.M. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

IV. Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali del paese d'importazione e quelle del paese d'esportazione, o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Consiglio di associazione.

V. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, i documenti d'esportazione o le copie di certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese d'esportazione per un periodo di due anni.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1972.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

G. THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/72 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1972

riguardante l'applicazione della decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ⁽¹⁾ è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/71 ⁽²⁾ ha reso applicabile la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione previsto dalla citata convenzione, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che il Consiglio di associazione previsto da detta convenzione ha modificato la sua decisione n. 36/71 con la decisione n. 43/72;

considerando che è necessario, conformemente all'articolo 46 di detta convenzione, prendere le misure necessarie all'esecuzione della decisione n. 43/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la nozione di «prodotti originari» ai sensi del titolo I della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, è applicabile la decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione del 10 ottobre 1972, che modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione del 22 aprile 1971, e che è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.

DECISIONE N. 43/72 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

che modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969, in particolare il titolo I, articolo 10,

visto il progetto della Commissione delle Comunità europee,

considerando che con decisione n. 36/71, il Consiglio di associazione ha definito il concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione ed i metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che, per tenere conto della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 9 giugno 1970 al fine di emendare la nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, è necessario modificare gli elenchi A e C allegati a detta decisione;

considerando che, per garantire la concordanza delle differenti versioni linguistiche di detta decisione, devono essere apportate alcune modifiche alle versioni tedesca, italiana ed olandese dell'elenco A,

DECIDE:

Articolo 1

Gli elenchi A e C, allegati alla decisione n. 36/71, sono modificati come risulta dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nella versione in lingua tedesca dell'elenco A di cui all'articolo 1, le denominazioni delle voci 11.02 e 62.05 sono sostituite dalle denominazioni seguenti:

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1972.

11.02	Grobgriess und Feingriess; Getreidekörner, geschält, perlförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht (einschließlich Flokken), ausgenommen geschälter, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreidekeime, auch gemahlen
62.05	Andere konfektionierte Waren aus Geweben, einschließlich Schnittmuster zum Herstellen von Bekleidung

Articolo 3

Nella versione in lingua italiana dell'elenco A di cui all'articolo 1, le denominazioni delle voci 59.10 e 59.12 sono sostituite dalle denominazioni seguenti:

59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Articolo 4

Nella versione in lingua olandese dell'elenco A di cui all'articolo 1, la denominazione della voce 11.02 è sostituita dalla denominazione seguente:

11.02	Gries en griesmeel; grutten; gort en parelgort en andere gepelde, geparelde, gebroken of geplette granen (vlokken daaronder begrepen), met uitzondering van gepelde, geglansde, gepolijste of bij het pellen gebroken rijst; graankiemen, ook indien gemalen
-------	--

Articolo 5

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad emanare, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1972.

*Il Presidente
del Consiglio di associazione*

H. BEMBELLO

ALLEGATO

ELENCO A

1. Le denominazioni dei prodotti ottenuti relative alle voci 03.02, 11.09, 15.01, 15.02, 19.02, ex 38.19, 44.21, 57.10, 59.08, 76.08, 85.15, e le regole corrispondenti alle voci 03.02, 11.09, 57.10 (colonna 3 o 4) sono sostituite dalle denominazioni e dalle regole seguenti:

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi: — gli oli di flemma e l'olio di Dippel, — gli acidi naftenici e loro sali insolubili in acqua; gli esteri degli acidi naftenici, — gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua; gli esteri degli acidi solfonaftenici,		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
ex. 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali, — gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele, — gli scambiatori di ioni, — i catalizzatori, — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche, — i cementi, malte e composizioni simili, refrattari, — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas, — i carboni (esclusi quelli di grafite artificiale, del n. ex 38.01) in composizioni metallografite od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodoti 		
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
57.10	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		Ottenuti a partire da filati
76.08	Costruzioni e loro parti (capanoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati sia rappresentato da «prodotti originari» — che tutti i transistori siano dei «prodotti originari»

2. Sono inserite le seguenti voci doganali con le regole corrispondenti:

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
ex capitolo 39	Tessuti non compresi nella voce n. 59.08 in applicazione della nota 2 A del capitolo 59		Ottenuti a partire da filati

ELENCO C

1. La denominazione dei prodotti ottenuti relativa alla voce n. ex 27.07 è sostituita dalla denominazione seguente:

Voce della tariffa doganale	Denominazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

2. La voce ex 38.19 è soppressa.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo

(72/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il Programma alimentare mondiale ha fatto conoscere il fabbisogno di materie grasse del latte per il suo programma 1971/1972;

considerando che il Programma alimentare mondiale ha lo scopo di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma per far fronte a necessità alimentari urgenti e per realizzare progetti implicanti l'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea sono conclusi:

a) l'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo, nonché

b) lo scambio di lettere di cui all'articolo V, paragrafo 1, del suddetto accordo,

i cui testi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e lo scambio di lettere e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale
per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato,

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE,

messo in atto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,

dall'altro,

CONSIDERANDO che il Programma alimentare mondiale, messo in atto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un lato, e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dall'altro, ha lo scopo di utilizzare i contributi ricevuti nell'ambito del Programma per far fronte a necessità alimentari urgenti e per realizzare progetti implicanti l'utilizzazione di derrate alimentari a fini di sviluppo economico e sociale;

CONSIDERANDO che nella Comunità economica europea, che comprende il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, tutti membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, esistono giacenze di burro disponibile; che, per realizzare gli obiettivi perseguiti dal Programma alimentare mondiale, si è deciso di mettere a disposizione dello stesso un certo quantitativo di burro anidro prodotto con burro proveniente dalle giacenze,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come rappresentanti:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

La Comunità economica europea fornisce a titolo di dono al Programma alimentare mondiale, alle condizioni previste nel presente accordo, un quantitativo di 13 000 tonnellate di burro anidro.

Il Programma alimentare mondiale dovrà attuare, anteriormente al 30 giugno 1973, azioni d'urgenza o progetti, entro i limiti del quantitativo di burro ani-

dro sopra indicato, fermo restando che, di comune accordo tra le due parti, per talune forniture potrà essere consentito un termine supplementare, ove le circostanze lo richiedano. Salvo casi eccezionali, tale termine non dovrebbe eccedere tre mesi.

Articolo II

1. Il Programma alimentare mondiale comunica al più presto alla Comunità economica europea i pro-

getti relativi alle forniture di burro anidro a paesi in fase di sviluppo che prevede di realizzare nel periodo considerato e per i quali è richiesto un contributo della Comunità economica europea.

2. Nelle comunicazioni sono indicati gli elementi necessari per una buona conoscenza dei progetti e in particolare:

- i paesi destinatari,
- la natura dei progetti,
- il quantitativo di burro anidro da fornire,
- le modalità di distribuzione,
- il termine previsto per l'esecuzione dell'azione.

3. Per ogni progetto presentato, la Comunità economica europea comunica appena possibile al Programma alimentare mondiale se essa intende contribuirevi.

Articolo III

1. Per ogni fornitura la Comunità economica europea comunica in tempo utile al Programma alimentare mondiale, tenendo conto delle informazioni da esso ricevute, il porto o i porti d'imbarco e le date alle quali la merce viene messa a disposizione in tali porti.

2. Possono essere indicati come porti di esportazione soltanto i porti marittimi accessibili alle navi d'alto mare ed utilizzati per i noli internazionali.

Articolo IV

1. La Comunità economica europea mette il burro anidro a disposizione gratuita del Programma alimentare mondiale.

2. Essa garantisce la fornitura di burro anidro rispondente almeno ai requisiti relativi alla qualità e all'imballaggio di cui all'allegato I, che è parte integrante dell'accordo.

Articolo V

1. La Comunità economica europea garantisce le forniture fob porto d'imbarco. Le responsabilità della Comunità economica europea e del Programma ali-

mentare mondiale per quanto riguarda rispettivamente la fornitura e la presa in consegna sono definite con uno scambio di lettere tra le Parti contraenti.

2. Il Programma alimentare mondiale prende in consegna il prodotto fornito e ne assume l'onere del trasporto, dell'assicurazione e della distribuzione nel paese di destinazione del burro anidro.

3. Per le spese di cui al paragrafo 2, la Comunità economica europea accorda al Programma alimentare mondiale un contributo corrispondente a 95 dollari S.U. per tonnellata presa in consegna. Il contributo viene versato entro un termine di 60 giorni dopo ogni presa in consegna di burro anidro da parte del Programma alimentare mondiale.

Articolo VI

Il Programma alimentare mondiale trasmette alla Comunità economica europea le seguenti relazioni in merito all'esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo:

- a) Trasporto: entro un termine ragionevole dopo le operazioni di scarico, relazioni che precisino le date d'arrivo delle navi nei porti di destinazione, i quantitativi e la qualità del burro anidro sbarcato e le date alle quali le operazioni di scarico sono state concluse;
- b) Utilizzazione dei prodotti: informazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti per i quali la Comunità avrà prestato la sua assistenza, sull'utilizzazione dei prodotti, sul quantitativo distribuito, nonché precisazioni sulle modalità di distribuzione dei prodotti, in particolare sulle misure adottate affinché questi ultimi non vengano reimmessi nelle correnti commerciali, e sul numero dei beneficiari.

Articolo VII

Qualora sopravvengano nuove circostanze, il Programma alimentare mondiale e la Comunità economica europea decidono di comune accordo le modifiche da apportare al presente accordo.

Articolo VIII

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I**BURRO ANIDRO MESSO A DISPOSIZIONE DEI PAESI IN FASE DI SVILUPPO****I. Requisiti di qualità***Caratteristiche del prodotto:*

concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura

Composizione tipo:

(analisi effettuata al momento della fabbricazione e dell'imballaggio)

umidità e componenti non grassi del latte: al massimo 0,2 %

materie grasse: almeno 99,8 %

acidi grassi liberi: massimo 0,5 % (espressi in acido oleico)

indice di perossido/kg: massimo 1 unità (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg)

sapore: franco

odore: assenza di odori estranei al burro anidro.

II. Imballaggi

— scatole da 1,5 kg in contenitore di cartone pesante per 12 scatole

— scatole metalliche da 5 kg — 4 scatole per contenitore

— scatole metalliche da 20 kg — 1 scatola per contenitore.

SCAMBIO DI LETTERE

A. *Lettera del rappresentante del Programma alimentare mondiale*

In riferimento all'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di materie grasse del latte ai paesi in fase di sviluppo, in particolare all'articolo V, paragrafo 1, propongo di convenire le seguenti modalità per la consegna fob da parte della Comunità economica europea e per la presa in consegna da parte del Programma alimentare mondiale di 13 000 tonnellate di burro anidro:

- sulla base delle comunicazioni relative al trasporto trasmesse dal Programma alimentare mondiale, la Comunità economica europea indica allo stesso, per ogni consegna, il fornitore o i fornitori e un periodo di 15 giorni entro il quale il Programma alimentare mondiale potrà fissare la data di consegna;
- il Programma alimentare mondiale comunica alla Comunità economica europea, almeno 15 giorni prima della data prevista per ogni consegna, la presumibile data d'arrivo della nave in porto;
- il Programma alimentare mondiale comunica inoltre al fornitore o ai fornitori, con almeno 5 giorni d'anticipo, la data esatta d'arrivo della nave nel porto designato per l'imbarco;
- la merce deve essere consegnata dalla Comunità economica europea nel luogo d'imbarco ed alla data di messa a disposizione comunicati conformemente all'articolo III dell'accordo;
- la consegna è effettuata al momento in cui la merce ha effettivamente superato il bordo della nave nel porto d'imbarco; tutte le spese di tramezzatura sono a carico del Programma alimentare mondiale;
- all'atto della consegna i rischi passano dalla Comunità economica europea al Programma alimentare mondiale; tutte le spese precedenti la consegna rimangono a carico della Comunità economica europea e tutte quelle successive alla consegna sono a carico del Programma alimentare mondiale;
- qualora la Comunità economica europea non consegna la merce nel luogo e al momento voluti sebbene il Programma alimentare mondiale abbia reso possibile la consegna nel luogo e al momento indicati, le eventuali conseguenze vanno a carico della Comunità economica europea;
- qualora il Programma alimentare mondiale non prenda in consegna la merce nel luogo e al momento voluti sebbene la Comunità economica europea abbia reso possibile la consegna nel luogo e al momento indicati, le eventuali conseguenze vanno a carico del Programma alimentare mondiale;
- la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'accordo. Ad ogni buon fine, il Programma alimentare mondiale designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

B. *Lettera del rappresentante della Comunità economica europea*

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua del, redatta come segue:

«In riferimento
. porto d'imbarco.»

Mi pregio di informarLa che la Comunità economica europea si dichiara d'accordo sulla proposta relativa alle modalità di fornitura e di presa in consegna del burro anidro.

Voglia considerare dette modalità come convenute tra il Programma alimentare mondiale e la Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni dell'articolo V, paragrafo 1, dell'accordo per la fornitura di burro anidro ai paesi in fase di sviluppo.

**Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuti alimentari tra la
Comunità economica europea ed il PAM**

L'accordo tra la Comunità economica ed il PAM relativo alla fornitura di burro anidro a paesi in fase di sviluppo, che il Consiglio ha deciso di concludere il 30 ottobre 1972,

è stato firmato a Bruxelles il 16 novembre 1972

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal signor Louis Georges Rabot, Direttore generale all'agricoltura della Commissione delle Comunità europee

a nome del Programma alimentare mondiale dal signor Thomas C. M. Robinson, Direttore esecutivo aggiunto.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1972

che modifica la decisione del 7 giugno 1971 relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione della decisione del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(72/417/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

vista la decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che, con decisione del 7 giugno 1971, il Consiglio ha definito il concetto «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 succitata;

considerando che, per tener conto della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 9 giugno 1970 al fine di emendare la nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, è necessario modificare gli elenchi A e C allegati a detta decisione;

considerando che, per garantire la concordanza delle differenti versioni linguistiche di detta decisione, devono essere apportate alcune modifiche alle versioni tedesca, italiana ed olandese dell'elenco A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli elenchi A e C allegati alla decisione del 7 giugno 1971 sono modificati come risulta dall'allegato della presente decisione.

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

Nella versione in lingua tedesca dell'elenco A di cui all'articolo 1, le designazioni delle voci 11.02 e 62.05 sono sostituite dalle designazioni seguenti:

11.02	Grobgrieß und Feingrieß; Getreidekörner, geschält, perlförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht (einschließlich Flokken), ausgenommen geschälter, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreidekeime, auch gemahlen
62.05	Andere konfektionierte Waren aus Geweben, einschließlich Schnittmuster zum Herstellen von Bekleidung

Articolo 3

Nella versione in lingua italiana dell'elenco A di cui all'articolo 1, le designazioni delle voci 59.10 e 59.12 sono sostituite dalle designazioni seguenti:

59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Articolo 4

Nella versione in lingua olandese dell'elenco A di cui all'articolo 1, la designazione della voce 11.02 è sostituita dalla designazione seguente:

11.02	Gries en griesmeel; grutten; gort en parelgort en andere gepelde, geparelde, gebroken of geplette granen (vlokken daaronder begrepen), met uitzondering van gepelde, geglansde, gepolijste of bij het pellen gebroken rijst; graankiemen, ook indien gemalen
-------	--

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

ALLEGATO

ELENCO A

1. Le designazioni dei prodotti ottenuti relative alle voci 03.02, 11.09, 15.01, 15.02, 19.02, ex 38.19, 44.21, 57.10, 59.08, 76.08, 85.15, e le regole corrispondenti alle voci 03.02, 11.09, 57.10 (colonna 3 o 4) sono sostituite dalle designazioni e dalle regole seguenti:

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi: — gli oli di flemma e l'olio di Dippel, — gli acidi naftenici e loro sali insolubili in acqua; gli esteri degli acidi naftenici, — gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua; gli esteri degli acidi solfonaftenici,		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Voce della tariffa doganale	Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
	Denominazione			
1	2		3	4
ex 38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; gli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali, — gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele, — gli scambiatori di ioni, — i catalizzatori, — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche, — i cementi, malte e composizioni simili, refrattari, — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas, — i carboni (esclusi quelli di grafite artificiale, del n. ex 38.01) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto 			
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure	
57.10	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03	
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		Ottenuti a partire da filati	
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati sia rappresentato da «prodotti originari»

2. Sono inserite le seguenti voci doganali con le regole corrispondenti:

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
1	2	3	4
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
ex capitolo 39	Tessuti non compresi nella voce n. 59.08 in applicazione della nota 2 A del capitolo 59		Ottenuti a partire da filati

ELENCO C

1. La designazione dei prodotti ottenuti relativa alla voce n. ex 27.07 è sostituita dalla designazione seguente:

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

2. La voce ex 38.19 è soppressa.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1972

che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(72/418/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per i motivi esposti in appresso, è opportuno modificare talune disposizioni delle direttive sottoelencate, modificate da ultimo dalla direttiva del 20 luglio 1972 ⁽¹⁾: direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽²⁾, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾, alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁴⁾, alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁵⁾; la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁶⁾; la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁷⁾ e la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽⁸⁾;

considerando che è necessario disporre affinché i materiali selezionati di generazioni anteriori alle sementi e ai materiali di moltiplicazione di base, ammessi alla commercializzazione nei vari Stati membri conformemente alle direttive succitate, non vengano più sottoposti in detti Stati — fatte salve determinate condizioni — a restrizioni di commercializzazione;

considerando che l'applicazione della procedura prevista dalle suddette direttive per eliminare eventuali difficoltà passeggerie di approvvigionamento in sementi e materiali di moltiplicazione di base od in sementi e materiali di moltiplicazione certificati ha dimostrato che tali difficoltà potrebbero essere sormontate più facilmente qualora si ammettessero, non soltanto sementi e materiali di moltiplicazione di qualità inferiore, ma anche sementi e materiali di moltiplicazione appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune delle varietà, né sul catalogo nazionale delle varietà;

considerando che l'applicazione delle direttive in questione ha causato difficoltà all'atto dell'importazione di sementi e di materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri, in quanto ciascuno di questi esige indicazioni di natura diversa da parte dell'importatore, e che è pertanto opportuno che anche tali indicazioni siano armonizzate;

considerando che è opportuno modificare le indicazioni che devono figurare sull'etichetta delle sementi di talune specie enumerate nelle summenzionate direttive, in particolare per quanto riguarda la menzione delle quantità; che è necessario ammettere per tutte le specie l'utilizzazione di etichette adesive in sostituzione dell'attestato contenuto all'interno dell'imballaggio;

considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali — come del resto è stato fatto per altre direttive analoghe — le sementi di piante ornamentali;

considerando che la direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate richiede alcune modifiche riguardanti l'imballaggio, la calibratura, nonché l'estensione degli esami prescritti a taluni organismi nocivi pericolosi;

considerando che, nel caso delle sementi di ortaggi, è apparso necessario tollerare sul piano nazionale, per un periodo transitorio sino al 1975, alcune sementi standard le cui varietà non sono ufficialmente ammesse, né sul piano nazionale, né sul piano comunitario; che dovrebbe d'altronde essere possibile, a

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

decorrere dal 1977, subordinare qualsiasi ammissione di varietà ai risultati degli esami ufficiali;

considerando che le sementi di alcune specie soggette alla direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi non presentano alcun interesse per alcuni Stati membri, sebbene vengano prodotte nei medesimi o perlomeno commercializzate in minima quantità; che è pertanto opportuno che talune specie siano escluse dal campo di applicazione della direttiva e che, per alcune altre specie, gli Stati membri abbiano la possibilità di essere dispensati dall'applicazione della direttiva alle relative sementi;

considerando che è necessario che tutte le varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1972, secondo principi diversi da quelli fissati nella direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, possano usufruire di un termine sufficiente a consentire la commercializzazione delle rispettive sementi e dei rispettivi materiali di moltiplicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»
 2. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

 - a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
 - b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
 - c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura „sementi pre-base“,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria „sementi certificate“.
- L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»
3. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»
 4. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.
 5. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

 - a) specie,
 - b) varietà,
 - c) categoria,
 - d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
 - e) paese speditore,
 - f) importatore,
 - g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»
 6. Il testo dell'allegato III, sezione A, punto 8, è sostituito dal seguente testo:

«8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

Articolo 2

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, è modificata come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 3, è soppresso.
2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura «sementi pre-base»,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria „sementi certificate“ della prima riproduzione.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi commerciali, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comu-

nità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.

6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

Articolo 3

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, il testo iniziale è sostituito dal testo seguente:

«A. Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:»

2. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

3. All'articolo 14, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3,

paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura „sementi pre-base“,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie „sementi certificate“ o „sementi certificate della prima riproduzione“.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

4. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base o in sementi certificate di ogni tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

5. L'articolo 19 diventa articolo 19, paragrafo 1.

6. All'articolo 19, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di

quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categorie,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

7. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera a), punto 8, è sostituito dal testo seguente:

«8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

8. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera b), punto 5, è sostituito dal testo seguente:

«5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

Articolo 4

La direttiva del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-semi di patate, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, è sostituito dal testo seguente:

«Per i tuberi che non passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di cinque.»

2. All'articolo 7, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri possono:

- a) applicare le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase, a varietà diverse da quelle ivi indicate;
- b) ampliare lo scarto massimo tollerato fra il calibro minimo e il calibro massimo dei tuberi di una partita.»

3. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che i tuberiseme di base e i tuberiseme certificati possono essere commercializzati soltanto in partite suffi-

cientemente omogenee e in imballaggi o recipienti chiusi e muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Gli imballaggi devono essere nuovi; i recipienti devono essere puliti.»

4. All'articolo 9, paragrafo 1, vengono aggiunte, dopo il termine «gli imballaggi», le parole «e i recipienti» e, dopo il termine «dell'imballaggio», le parole «o del recipiente».
5. All'articolo 10, paragrafo 1, ed all'articolo 11, dopo il termine «gli imballaggi» vengono aggiunte le parole «e i recipienti».
6. All'articolo 12, dopo il termine «all'interno dello stesso» vengono aggiunte le parole «o sul recipiente».
7. All'articolo 13, paragrafo 1, dopo il termine «l'imballaggio», vengono aggiunte le parole «o il recipiente».
8. All'articolo 13, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 B, lettera a), provvedono a che i tuberi-seme di selezione di fasi anteriori ai tuberi-seme di base non siano soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano stati controllati ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione dei tuberi-seme di base;
- b) qualora siano contenuti in imballaggi o recipienti conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi o recipienti siano provvisti di una etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero d'identificazione del produttore o il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura „tuberi-seme pre-base“.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

9. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in tuberi-seme di base o in tuberi-seme certificati, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 19, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero tuberi-seme appartenenti a varietà che non figurano né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

10. L'articolo 18 diventa articolo 18, paragrafo 1.
11. All'articolo 18, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di tuberi-seme di patate provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di tuberi-seme.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 19, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

12. All'allegato I, vengono inseriti i punti seguenti:
 - «5. Il campo di produzione non è contaminato da *Heterodera rostochiensis* Woll.
 6. La coltura è esente da:
 - a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.,
 - b) *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.»

13. All'allegato II, davanti al termine «tolleranza» viene aggiunta la lettera «A».

14. L'allegato II è completato come segue:

«B. I tuberi-semi di patate sono esenti da *Heterodera rostochiensis*, *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* e *Pseudomonas solanacearum*.»

Articolo 5

La direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

2. All'articolo 13, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura „sementi pre-base“,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi delle categorie „sementi certificate“ o „sementi certificate della prima riproduzione“.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

3. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate di ogni tipo o in sementi commerciali che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'

interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 20, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

4. L'articolo 18 diventa articolo 18, paragrafo 1.
5. All'articolo 18, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 20, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

Articolo 6

La direttiva del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, sezione A, sono abolite le indicazioni delle specie seguenti:

«Zea mais convar-microsperma (Koern.) Granturco da scoppio (popcorn)»

«Zea mais convar-saccharata (Koern.) Granturco dolce»

2. All'articolo 2, paragrafo 1, sezione F, lettera a), i termini «il granturco dolce e il granturco da scoppio (popcorn)» sono aboliti.

3. L'articolo 7, paragrafo 1, è completato nel modo seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 1977 si può prescrivere, secondo la procedura di cui all'articolo 40, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi potranno essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.»

4. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 9*

1. Gli Stati membri possono ammettere varietà ufficialmente ammesse sul loro territorio anteriormente al 1° luglio 1972 senza dover procedere a nuovi esami secondo le disposizioni della presente direttiva, ove risulti dagli esami precedenti che dette varietà sono distinte, stabili e sufficientemente omogenee. L'esame dei caratteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve aver luogo entro e non oltre il 30 giugno 1975.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ammissioni ufficiali delle varietà, che abbiano avuto luogo anteriormente al 1° luglio 1972, secondo principi diversi da quelli della presente direttiva, scadano il 30 giugno 1980 al più tardi, se a tale data le varietà in questione non sono state ammesse in base alle disposizioni della presente direttiva.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono ammettere sul loro territorio che sementi tipo di varietà non ammesse ufficialmente vengano commercializzate fino al 30 giugno 1975 se le sementi di tali varietà erano commercializzate nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 1972.»

5. L'articolo 11, paragrafo 2, è completato come segue:

«A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.»

6. L'articolo 13, paragrafo 1, è completato come segue:

«L'ammissione delle varietà accordate in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1972 è valida fino al 30 giugno 1982 al più tardi.»

7. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri vigilano a che le sementi delle varietà ammesse conformemente alle disposizioni della presente direttiva o secondo principi corrispondenti alle medesime non siano soggette, dopo un periodo di due mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.»

8. All'articolo 17, prima frase, l'espressione «dopo un periodo di due mesi» va aggiunta dopo la parola «soggette».

9. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, è sostituito dal testo seguente:

«Esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).»

10. All'articolo 30, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

- a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
- b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;
- c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,
 - il numero di riferimento della partita,
 - la specie,
 - la varietà,
 - la dicitura „sementi pre-base“,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria „sementi certificate“.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.»

11. Il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi tipo, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 40, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano

né sul „Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi“, né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.»

12. L'articolo 35 diventa articolo 35, paragrafo 1.

13. All'articolo 35, viene aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 40, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.»

14. All'articolo 37, il paragrafo 1 è così completato:

«L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.»

15. Il testo dell'articolo 42 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 42

Secondo la procedura prevista all'articolo 40, uno Stato membro può, su sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, escluse tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 1

a) per le specie seguenti:

- Cerfoglio,
- Asparago,
- Bietola da coste,
- Cavolo laciniato,
- Cavolfiore,
- Cavolo broccolo,

Cicoria,

Anguria,

Finocchio,

Scorzonera;

b) per altre specie, se non esiste normalmente né riproduzione né commercializzazione di tali specie sul suo territorio.»

16. Agli allegati II e III tutte le indicazioni relative alle specie di «zea mais convar. microsperma» e «convar. saccharata» sono abolite.

17. Il testo dell'allegato IV, sezione A, lettera a), punto 9, è sostituito dal testo seguente:

«9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.»

18. Il testo dell'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 3, è così redatto:

«Mese ed anno della chiusura: per i piccoli imballaggi, anno della chiusura.»

19. All'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 9, i termini «fino a 100 g» sono aboliti.

20. Il testo dell'allegato IV, sezione B, lettera a), punto 10, è sostituito dal testo seguente:

«10. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi — esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 g.»

Articolo 7

La direttiva del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, è modificata come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, la data del 1° luglio 1970, è sostituita con quella del 1° luglio 1972.

2. L'articolo 10, paragrafo 2, è completato come segue:

«A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.»

3. L'articolo 12, paragrafo 1, è completato come segue:

«L'ammissione delle varietà accordate in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1972 è valida fino al 30 giugno 1982 al più tardi.»

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

- a) con effetto al 1° luglio 1972 al più tardi, alle disposizioni dell'articolo 6, esclusi i paragrafi 13 e 18, ed a quelle dell'articolo 7;
- b) entro il 1° luglio 1973 al più tardi, alle altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 6 dicembre 1972

recante deroga, per l'esercizio 1972, all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 5 febbraio 1964 che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

(72/419/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli stanziamenti della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia iscritti nel bilancio 1972 e destinati al finanziamento dei progetti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, il cui impegno non possa realizzarsi entro il 31 dicembre 1972, si troverebbero annullati in caso di riporto ove non ne avvenisse il pagamento alla fine dell'esercizio 1973;

considerando tuttavia che la realizzazione dei progetti richiede vari anni e che occorre perciò ricollegare gli stanziamenti in questione all'esercizio 1972 mediante un riporto di una durata sufficiente, in deroga alle disposizioni del regolamento finanziario del 5 febbraio 1964 che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 5 febbraio 1964, che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, gli

stanziamenti della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia destinati al finanziamento dei progetti individuali per l'anno 1972, ma rimasti inutilizzati alla data del 31 dicembre 1972, ed il cui riporto all'esercizio 1973 sia autorizzato in base alla procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ⁽³⁾, sono riportati di diritto per una durata di 5 anni purché siano impegnati nel corso dell'esercizio 1973.

Articolo 2

L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 5 febbraio 1964 che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si applica a tali riporti.

Articolo 3

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 599/64.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.

ADOZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO SUPPLETIVO N. 2
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER L'ESERCIZIO 1972

(72/420/Euratom, CECA, CEE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 A, paragrafo 6,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 203 bis, paragrafo 6,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177 bis, paragrafo 6,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento finanziario del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ⁽¹⁾ prorogato dal regolamento finanziario del 20 dicembre 1971 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 21,

visto il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1972 ⁽³⁾,

visto il bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1972 ⁽⁴⁾,

visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l'esercizio 1972, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l'esercizio 1972, stabilito dal Consiglio,

vista la risoluzione del Parlamento europeo relativa al progetto di bilancio suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l'esercizio 1972, stabilito dal Consiglio,

considerando che, nella suddetta risoluzione, il Parlamento europeo ha approvato senza modifiche il progetto di bilancio suppletivo n. 2 delle Comunità europee per l'esercizio 1972,

COSTATA:

Articolo unico

Il bilancio suppletivo n. 2 per l'esercizio 1972 è definitivamente adottato quale esso figura nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1972, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 4. 9. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 23. 10. 1972, pag. 1.

VOLUME 1

ENTRATE

TABELLA 1

Stanziamanti da coprire durante l'esercizio 1972 ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della decisione del 21 aprile 1970, relativa alle risorse proprie e dell'articolo 10 del trattato del 22 aprile 1970 che modifica alcune disposizioni di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee

Categorie di stanziamenti	Importi in u. c.		
	iniziali	supplementari	modificati
1. Stanziamenti di pagamento relativi alle spese di ricerca e di investimento CEEA (capitolo 33)	76 383 543	—	76 383 543
2. Fondo sociale europeo (titolo 5)	97 750 000	—	97 750 000
3. FEAOG — Sezione garanzia (titoli 6 e 7)	2 542 000 000	195 190 000	2 737 190 000
— Sezione orientamento (titolo 8)	285 000 000	—	285 000 000
4. Stanziamenti inerenti:			
— alle spese amministrative e operazionali (titoli da 1 a 4 e capitoli 98—99)	187 908 875	—	187 908 875
— all'aiuto alimentare (capitoli 90—91)	82 823 000	—	82 823 000
5. Rimborso agli Stati membri del 10 % degli importi versati (capitolo 29)	185 175 000	—	185 175 000
Totale delle spese	3 457 040 418	195 190 000	3 652 230 418
Categorie di entrate			
1. Entrate varie derivanti dalle attività di ricerca e di investimento CEEA	9 406 000	—	9 406 000
2. Contributi degli Stati membri per i programmi complementari CEEA	27 038 333	—	27 038 333
3. Importo dei prelievi CECA destinato alla copertura delle spese amministrative	18 000 000	—	18 000 000
4. Altre entrate varie	15 796 200	—	15 796 200
Totale delle entrate	70 240 533	—	70 240 533
Stanziamanti da coprire a norma della decisione del 21 aprile 1970	3 386 799 885	195 190 000	3 581 989 885

TABELLA 2

Esercizio 1972

2 a) Previsione delle risorse proprie da versare da parte di ciascuno degli Stati membri

(in u. c.)

Stati membri	1		2	3	4	
	Prelievi agricoli		Dazi doganali della tariffa comune	Importo di riferimento = (1+2) × 0,625	a) Dazi doganali da cedere = 3-1	b) % di col. 4 rispetto a col. 2
	quote zucchero	altri				
Belgio	22 500 000	90 800 000	145 200 000	161 562 500	48 262 500	33,2386
Germania	46 000 000	178 000 000	856 000 000	675 000 000	451 000 000	52,6869
Francia	90 000 000	54 000 000	405 000 000	343 125 000	199 125 000	49,1667
Italia	13 600 000	275 500 000	372 000 000	413 187 500	124 087 500	33,3569
Lussemburgo	—	300 000	3 000 000	2 062 500	1 762 500	58,7500
Paesi Bassi	15 000 000	149 900 000	246 000 000	256 812 500	91 912 500	37,3628
Totali	187 100 000	748 500 000	2 027 200 000	1 851 750 000	916 150 000	45,1929

2 b) Determinazione della parte relativa di ciascuno degli Stati membri

(in u. c.)

Stati membri	5	6	7
	Contributi degli Stati membri secondo il criterio di ripartizione dell'articolo 3 paragrafo 2	Totale delle parti degli Stati membri Col. 1+4+5	Parti relative in % prima della variazione
Belgio	117 656 312	279 218 812	7,7951
Germania	569 248 922	1 244 248 922	34,7363
Francia	564 058 202	907 183 202	25,3262
Italia	349 508 457	762 695 957	21,2925
Lussemburgo	3 460 480	5 522 980	0,1542
Paesi Bassi	126 307 512	383 120 012	10,6957
	1 730 239 885	3 581 989 885	100,—

Importi dei prelievi agricoli 935 600 000

Importi dei dazi doganali 916 150 000

Totale risorse proprie 1 851 750 000

Totale stanziamenti da coprire 3 581 989 885

Differenza da coprire con contributi degli Stati membri 1 730 239 885

TABELLA 3 RIVEDUTA

Determinazione della parte relativa di ciascuno Stato membro da prendere in considerazione come base di riferimento 1970 per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970, e stabilita sulla base del conto di gestione dell'esercizio 1970 (1)

(in it. c.)

Categorie degli stanziamenti	Contributi reali al bilancio 1970	Ripartizione dei contributi tra Stati membri					
		Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi
1. Stanziamenti di pagamento del bilancio di ricerche e di investimenti CEEA (articolo 3, paragrafo 3, comma 2 a))	28 389 267	2 810 538 9,9 %	8 516 780 30 %	8 516 780 30 %	6 529 531 23 %	56 779 0,2 %	1 958 859 6,9 %
2. Stanziamenti del Fondo sociale europeo (articolo 3, paragrafo 3, comma 2 b))	37 041 701	3 259 670 8,8 %	11 853 344 32 %	11 853 344 32 %	7 408 341 20 %	74 083 0,2 %	2 592 919 7 %
3. Stanziamenti FEAOG (1) (articolo 3, paragrafo 3, comma 2 c))		8,25 %	31,5 %	28 %	21,5 %	0,2 %	10,35 %
— Sezione garanzia	2 369 780 000	195 506 850	746 480 700	663 538 400	509 502 700	4 739 560	245 272 230
— Sezione orientamento	285 000 000	23 512 500	89 775 000	79 800 000	61 275 000	570 000	29 497 500
4. Stanziamenti inerenti: (articolo 3, paragrafo 3, comma 2 d))							
— alle spese amministrative (titoli da I a IV)	88 276 973	6 973 881 7,9 %	24 717 552 28 %	24 717 552 28 %	24 717 552 28 %	176 555 0,2 %	6 973 881 7,9 %
— all'aiuto alimentare	16 443 000	1 256 245 7,64 %	4 998 672 30,4 %	4 998 672 30,4 %	3 551 688 21,6 %	108 524 0,66 %	1 529 199 9,3 %
Totali	2 824 930 941	233 319 684	886 342 048	793 424 748	612 984 812	5 725 501	287 824 588
Parti relative degli Stati membri in %		8,2593	31,3757	28,0865	21,6991	0,2027	10,1887

(1) Per il FEAOG, i totali dei contributi sono inferiori a quelli figuranti nella prima colonna, poiché la percentuale della parte della Germania è limitata al 31,5 % (articolo 3, paragrafo 3, comma 2 c)).

TABELLA 4 RIVEDUTA

Variatione della parte relativa di ciascuno degli Stati membri per l'esercizio 1971 (applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 1)

Stati membri	Parte relativa di riferimento 1970 (tabella 3)	Importi massimi (+ 1 %)	Importi minimi (- 1,5 %)	Parte relativa prima della variazione (tabella 2) (esercizio 1971)	Differenze		Ripartizione saldo articolo 3, paragrafo 2, 1 ^a variazione	Parte relativa dopo la variazione
					al di sotto dell'importo minimo	al di sopra dell'importo massimo		
Belgio	8,2593	8,3419	8,1354	7,9959	+ 0,1395		+ 0,0734	8,2088
Germania	31,3757	31,6895	30,9051	35,4105		- 3,7210	—	31,6895
Francia	28,0865	28,3674	27,6652	25,1719	+ 2,4933		+ 0,3522	28,0174
Italia	21,6991	21,9161	21,3736	20,3330	+ 1,0406		+ 0,2182	21,5918
Lussemburgo	0,2027	0,2047	0,1997	0,1680	+ 0,0317		+ 0,0022	0,2019
Paesi Bassi	10,1887	10,2906	10,0359	10,9207		- 0,6301	—	10,2906
Totali	99,8120	100,8102	98,3149	100,—	+ 3,7051	- 4,3511	+ 0,6460	100,—

Saldo da ripartire: 0,6460

TABELLA 5

Bilancio 1972 — Variazione della parte relativa di ciascuno degli Stati membri (applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 1)

Stati membri	Parte relativa di riferimento tabella 3 riv. del bilancio 1971	Importi massimi + 1 %	Importi minimi - 1,5 %	Parte relativa prima della variazione (tabella 2)	Differenze		Ripartizione saldo articolo 3 paragrafo 2, 1 variazione	Parte relativa dopo la variazione
					al di sotto dell'importo minimo	al di sopra dell'importo massimo		
Belgio	8,2088	8,2909	8,0857	7,7951	+ 0,2906	—		8,0857
Germania	31,6895	32,0064	31,2142	34,7363	—	- 2,7299		32,0064
Francia	28,0174	28,2976	27,5971	25,3262	+ 2,2709	—		27,5971
Italia	21,5918	21,8077	21,2679	21,2925	—	—	+ 0,4259	21,7184
Lussemburgo	0,2019	0,2039	0,1989	0,1542	+ 0,0447	—		0,1989
Paesi Bassi	10,2906	10,3935	10,1362	10,6957	—	- 0,3022		10,3935
Totali	100,—	101,—	98,5	100,—	+ 2,6062	- 3,0321	+ 0,4259	100,—

Saldo da ripartire: 0,4259

TABELLA 6
Partecipazione degli Stati membri al finanziamento del bilancio per l'esercizio 1972

Stati membri	Parte relativa degli Stati dopo la variazione				Scomposizione delle parti relative modificate in	
	%	Importi		risorse proprie u. c.	contributi u. c.	
		iniziali	supplementari			modificati
Belgio	8,0857	273 846 478	15 782 478	161 562 500	128 066 456	
Germania	32,0064	1 083 992 718	62 473 292	675 000 000	471 466 010	
Francia	27,5971	934 658 551	53 866 780	343 125 000	645 400 331	
Italia	21,7184	735 558 747	42 392 144	413 187 500	364 763 391	
Lussemburgo	0,1989	6 736 345	388 233	2 062 500	5 062 078	
Paesi Bassi	10,3935	352 007 046	20 287 073	256 812 500	115 481 619	
Totali	100,—	3 386 799 885	195 190 000	1 851 750 000	1 730 239 885	

VOLUME 4

SEZIONE III

COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti dell'esercizio 1972

(I titoli, capitoli e articoli non elencati qui appresso rimangono immutati)

Titoli Capitoli	Denominazione	u. c.		
		Stanziamenti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
TITOLI 6 E 7	FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA SEZIONE GARANZIA			
Cap. 60	Cereali	891 500 000	67 190 000	958 690 000
Cap. 61	Riso	55 000 000	4 530 000	59 530 000
Cap. 62	Latte e prodotti lattiero-caseari	634 500 000	50 190 000	684 690 000
Cap. 63	Grassi	285 500 000	26 440 000	311 940 000
Cap. 64	Zucchero	221 500 000	13 190 000	234 690 000
Cap. 65	Carni bovine	30 000 000	500 000	30 500 000
Cap. 66	Carni suine	50 000 000	5 070 000	55 070 000
Cap. 67	Uova e pollame	15 000 000	1 430 000	16 430 000
Cap. 68	Prodotti ortofrutticoli	70 000 000	7 540 000	77 540 000
Cap. 69	Vini	53 000 000	4 700 000	57 700 000
Cap. 70	Tabacco	123 000 000	10 020 000	133 020 000
Cap. 71	Pesca	10 000 000	250 000	10 250 000
Cap. 72	Lino e canapa	9 000 000	910 000	9 910 000
Cap. 73	Sementi	3 000 000	410 000	3 410 000
Cap. 74	Luppolo	6 000 000	500 000	6 500 000
Cap. 76	Altre organizzazioni comuni di mercato	p.m.	80 000	80 000
Cap. 77	Stanziamenti per la liquidazione dei periodi di contabilizzazione anteriori al 1° gennaio 1971	145 000 000	—	145 000 000
Cap. 78	Prodotti agricoli trasformati in merci che non rientrano nell'allegato II del trattato CEE	25 000 000	2 240 000	27 240 000
Cap. 79	Altre spese	60 000 000	—	60 000 000
	TOTALE DEI TITOLI 6 E 7	2 687 000 000	195 190 000	2 882 190 000
	TOTALE DEI TITOLI DA 1 A 7	3 183 726 423	195 190 000	3 378 916 423
	TOTALE DEI TITOLI DA 1 A 8	4 023 277 723	195 190 000	4 218 467 723
	TOTALE GENERALE	4 132 581 723	195 190 000	4 327 771 723

COMMISSIONE

TITOLI 6 E 7

FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA
SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO 60 - CEREALI

CAPITOLO 61 - RISO

CAPITOLO 62 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanziameti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
		CAPITOLO 60			
600		<i>Restituzioni cereali</i>	574 000 000	42 740 000	616 740 000
601		<i>Interventi cereali</i>			
	6010	Premi di denaturazione	46 500 000	5 340 000	51 840 000
	6011	Restituzioni alla produzione	86 500 000	8 470 000	94 970 000
	6012	Aiuto per il grano duro	119 500 000	10 470 000	129 970 000
	6013	Indennità di fine campagna	17 000 000	—	17 000 000
	6014	Ammasso	46 000 000	—	46 000 000
		<i>Totale dell'articolo 601</i>	315 500 000	24 280 000	339 780 000
602		<i>Altre spese</i>			
	6020	Sovvenzioni per cereali da foraggio importati in Italia	2 000 000	170 000	2 170 000
		<i>Totale dell'articolo 602</i>	2 000 000	170 000	2 170 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 60	891 500 000	67 190 000	958 690 000
		CAPITOLO 61			
610		<i>Restituzioni riso</i>	51 500 000	4 290 000	55 790 000
611		<i>Interventi riso</i>	3 500 000	240 000	3 740 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 61	55 000 000	4 530 000	59 530 000
		CAPITOLO 62			
620		<i>Restituzioni latte e prodotti lattiero-caseari</i>	248 000 000	26 540 000	274 540 000
621		<i>Interventi latte e prodotti lattiero-caseari</i>			
	6210	Aiuto per il latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame	217 500 000	21 460 000	238 960 000
	6211	Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina	24 000 000	2 190 000	26 190 000

COMMISSIONE

CAPITOLO 62 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (seguito)

CAPITOLO 63 — GRASSI

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanzamenti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
	6212	Ammasso di latte scremato in polvere	8 500 000	—	8 500 000
	6213	Ammasso di formaggio	4 000 000	—	4 000 000
	6214	Ammasso di burro e misure per la riduzione delle eccedenze di grassi butirrici	132 500 000	—	132 500 000
		<i>Totale dell'articolo 621</i>	386 500 000	23 650 000	410 150 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 62	634 500 000	50 190 000	684 690 000
		CAPITOLO 63			
630		<i>Restituzioni olio d'oliva</i>	1 000 000	80 000	1 080 000
631		<i>Interventi olio d'oliva</i>			
	6310	Aiuti alla produzione	194 500 000	18 340 000	212 840 000
	6311	Altri interventi	2 000 000	170 000	2 170 000
		<i>Totale dell'articolo 631</i>	196 500 000	18 510 000	215 010 000
632		<i>Restituzioni semi oleosi</i>	4 500 000	410 000	4 910 000
633		<i>Interventi semi oleosi</i>			
	6330	Aiuti alla produzione	81 000 000	7 250 000	88 250 000
	6331	Altri interventi	2 000 000	140 000	2 140 000
		<i>Totale dell'articolo 633</i>	83 000 000	7 390 000	90 390 000
634		<i>Altre spese</i>			
	6340	Olio di vinaccioli	p.m.	—	p.m.
	6341	Semi di cotone	500 000	50 000	550 000
		<i>Totale dell'articolo 634</i>	500 000	50 000	550 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 63	285 500 000	26 440 000	311 940 000

COMMISSIONE

CAPITOLO 64 — ZUCCHERO

CAPITOLO 65 — CARNI BOVINE

CAPITOLO 66 — CARNI SUINE

CAPITOLO 67 — UOVA E POLLAME

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanziamen- ti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
		CAPITOLO 64			
640		<i>Restituzioni zucchero</i>	132 000 000	6 720 000	138 720 000
641		<i>Interventi zucchero</i>			
	6410	Premi di denaturazione	2 500 000	240 000	2 740 000
	6411	Restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica	4 000 000	420 000	4 420 000
	6412	Rimborso delle spese di ammasso	81 000 000	5 810 000	86 810 000
	6413	Ammasso pubblico	2 000 000	—	2 000 000
		<i>Totale dell'articolo 641</i>	89 500 000	6 470 000	95 970 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 64	221 500 000	13 190 000	234 690 000
		CAPITOLO 65			
650		<i>Restituzioni carni bovine</i>	15 000 000	500 000	15 500 000
651		<i>Interventi carni bovine</i>	15 000 000	—	15 000 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 65	30 000 000	500 000	30 500 000
		CAPITOLO 66			
660		<i>Restituzioni carni suine</i>	50 000 000	5 070 000	55 070 000
661		<i>Interventi carni suine</i>	p.m.	—	—
		TOTALE DEL CAPITOLO 66	50 000 000	5 070 000	55 070 000
		CAPITOLO 67			
670		<i>Restituzioni uova</i>	5 000 000	450 000	5 450 000
671		<i>Restituzioni pollame</i>	10 000 000	980 000	10 980 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 67	15 000 000	1 430 000	16 430 000

COMMISSIONE

CAPITOLO 68 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

CAPITOLO 69 — VINI

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanziameti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
		CAPITOLO 68			
680		<i>Restituzioni ortofrutticoli</i>			
	6800	Restituzione ortofrutticoli freschi	15 000 000	1 490 000	16 490 000
	6801	Restituzioni prodotti trasformati	15 000 000	1 240 000	16 240 000
		<i>Totale dell'articolo 680</i>	30 000 000	2 730 000	32 730 000
681		<i>Interventi ortofrutticoli</i>			
	6810	Compensazioni finanziarie e acquisti	32 000 000	4 150 000	36 150 000
	6811	Misure speciali	3 000 000	250 000	3 250 000
	6812	Altri interventi	5 000 000	410 000	5 410 000
		<i>Totale dell'articolo 681</i>	40 000 000	4 810 000	44 810 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 68	70 000 000	7 540 000	77 540 000
		CAPITOLO 69			
690		<i>Restituzioni vini</i>	3 000 000	80 000	3 080 000
691		<i>Interventi vini</i>			
	6910	Aiuti all'ammasso privato	33 000 000	3 090 000	36 090 000
	6911	Altri interventi	10 000 000	1 080 000	11 080 000
		<i>Totale dell'articolo 691</i>	43 000 000	4 170 000	47 170 000
692		<i>Altre spese</i>			
	6920	Distillazione obbligatoria di sottoprodotti della vinificazione	7 000 000	450 000	7 450 000
		<i>Totale dell'articolo 692</i>	7 000 000	450 000	7 450 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 69	53 000 000	4 700 000	57 700 000

COMMISSIONE

CAPITOLO 70 — TABACCO

CAPITOLO 71 — PESCA

CAPITOLO 72 — LINO E CANAPA

CAPITOLO 73 — SEMENTI

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanziamen- ti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
		CAPITOLO 70			
700		<i>Restituzioni tabacco</i>	p.m.	—	p.m.
701		<i>Interventi tabacco</i>			
	7010	Premi	118 000 000	10 020 000	128 020 000
	7011	Ammasso	5 000 000	—	5 000 000
		<i>Totale dell'articolo 701</i>	123 000 000	10 020 000	133 020 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 70	123 000 000	10 020 000	133 020 000
		CAPITOLO 71			
710		<i>Restituzioni pesca</i>	1 000 000	80 000	1 080 000
711		<i>Interventi pesca</i>			
	7110	Compensazioni finanziarie e acquisti	7 000 000	130 000	7 130 000
	7111	Altri interventi	2 000 000	40 000	2 040 000
		<i>Totale dell'articolo 711</i>	9 000 000	170 000	9 170 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 71	10 000 000	250 000	10 250 000
		CAPITOLO 72			
720		<i>Interventi lino e canapa</i>	9 000 000	910 000	9 910 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 72	9 000 000	910 000	9 910 000
		CAPITOLO 73			
730		<i>Sementi</i>	3 000 000	410 000	3 410 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 73	3 000 000	410 000	3 410 000

COMMISSIONE

CAPITOLO 74 — LUPPOLO

CAPITOLO 76 — ALTRE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

CAPITOLO 77 — STANZIAMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI PERIODI DI CONTABILIZZAZIONE ANTERIORI AL 1° GENNAIO 1971

CAPITOLO 78 — PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI IN MERCI CHE NON RIENTRANO NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE

CAPITOLO 79 — ALTRE SPESE

Art.	Voce	Denominazione	U. C.		
			Stanzamenti 1972	Bilancio suppletivo n. 2/1972	Nuovo totale 1972
740		CAPITOLO 74			
		<i>Interventi luppolo</i>	6 000 000	500 000	6 500 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 74	6 000 000	500 000	6 500 000
760	7601	CAPITOLO 76			
		<i>Altre organizzazioni comuni di mercato</i>			
		Bachi da seta	p.m.	80 000	80 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 76	p.m.	80 000	80 000
770		CAPITOLO 77			
		<i>Stanzamenti per la liquidazione dei periodi di contabilizzazione anteriori al 1° gennaio 1971</i>	145 000 000	—	145 000 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 77	145 000 000	—	145 000 000
780		CAPITOLO 78			
		<i>Restituzioni</i>	25 000 000	2 240 000	27 240 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 78	25 000 000	2 240 000	27 240 000
790		CAPITOLO 79			
		<i>Altre spese</i>	60 000 000	—	60 000 000
		TOTALE DEL CAPITOLO 79	60 000 000	—	60 000 000
		Totale dei titoli 6 e 7	2 687 000 000	195 190 000	2 882 190 000